

**INTESA DELLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA
Anno 2018**

**Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale — Area autonomie locali
Stipulato ai sensi dell'art.32 del CCRL 15.10.2018**

Il giorno 01 del mese di agosto dell'anno 2019 alle ore 10.00, nella sede del Consorzio Culturale del Monfalconese sita in Piazza Unità n.24, su convocazione di parte datoriale si sono riuniti:

La delegazione trattante di parte pubblica, nominata con deliberazione giunta n.8 del 17.05.2019 composta dal Direttore dell'Ente dott. Roberto Del Grande - Presidente della delegazione trattante;

La delegazione sindacale ed i rappresentanti delle OO.SS territoriali di categoria firmatarie del contratto composta da Alessandro CRIZMAN - Rappresentante CGIL Enti Locali

Visto il Verbale della Preintesa del giorno 24.05.2019;

Visto il parere del Revisore dei Conti dott. Sergio Cecotti dd. 29.05.2019;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.9 del 30.05.2019 che autorizza la sottoscrizione del CCDI 2018;


Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Quadro normativo e contrattuale

1. Ai sensi della L.R. 31 del 04/08/2017, a decorrere dal 1 gennaio 2018, tra le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale rientra anche il Consorzio Culturale del Monfalconese, istituito ai sensi dell' articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia); a decorrere da tale data al personale del Consorzio si applica la disciplina contrattuale prevista per il personale degli enti locali del Comparto unico;
2. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di cui al D.Lgs n. 161/2001, LR n. 9/2017, LR n. 18/2018 e CCRL 15/10/2018;
3. In considerazione che il CCRL 2016-2018 è stato sottoscritto in data 15/10/2018 le parti convengono di definire un accordo stralcio per l'anno 2018 quale prima applicazione delle disposizioni relative alla contrattazione collettiva del citato CCRL, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse disponibili entro il corrente anno;
4. Le parti convengono altresì di rinviare la definizione dell'articolato economico normativo da effettuare entro i termini di cui al comma 2 dell'art. 33 del CCRL





15/10/2018.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale;
2. Le parti si impegnano a non apportare autonomamente modifiche o integrazioni al presente contratto se non attraverso le procedure previste dal CCRL e con la medesima delegazione trattante di parte pubblica.

Art. 3

Decorrenza e durata

1. Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal 1° gennaio 2018 salvo diversa indicazione in esso contenuta. Ove non espressamente specificato il presente contratto ha validità annuale per la parte economica e biennale per la parte normativa;
2. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio attraverso l'invio del testo in posta elettronica e la pubblicazione sul sito istituzionale;
3. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano state sostituite da successivo contratto collettivo. In tale periodo, fino alla presentazione delle piattaforme contrattuali, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette;
4. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCRL le eventuali disposizioni del presente contratto incompatibili col CCRL sono immediatamente disapplicate e – qualora non necessitino di negoziazione – sostituite dalle nuove disposizioni;
5. Le parti si riservano di riaprire il confronto in caso di innovazione degli accordi regionali e/o di norme di legge che riguardino aspetti disciplinati dal presente contratto.

Art. 4

Quantificazione delle risorse decentrate

1. Il fondo per le risorse decentrate anno 2018 è costituito in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32 del CCRL 2016-2018;
2. La quantificazione è quella risultante nell'allegato prospetto;
3. Le risorse di cui al comma 2 che residuano a fine anno, confluiscono nel fondo dell'anno successivo incrementando l'ammontare delle risorse variabili.

Art. 5

Utilizzo delle risorse stabili

1. Le risorse stabili di cui all'art. 32 del CCRL 2016-2018 sono utilizzate per attuare le progressioni economiche annuali all'interno delle categorie;
2. Per l'anno 2018 non vengono effettuate nuove progressioni orizzontali;
3. Le rimanenti risorse che residuano sono destinate ad incentivare la parte variabile e utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi in aggiunta a quelle previste;
4. Qualora l'importo di cui al comma 1 risultasse superiore al totale delle risorse stabili per tale quota sono utilizzate le risorse variabili, con l'obbligo di non dare

 FP CGIL 

corso a nuova progressioni economiche fino a totale riequilibrio.

Art. 6

Utilizzo delle risorse variabili

1. Le risorse variabili di cui all'art. 32 del CCRL 15/10/2018 sono utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi;
2. In fase di prima applicazione le risorse variabili per l'anno 2018 verranno erogate assieme alle risorse variabili dell'anno 2019 con una valutazione effettuata sul biennio 2018-2019 secondo i criteri previsti dal nuovo sistema di misurazione della performance.

Art. 7

Indennità

1. Per corrispondere le varie indennità si utilizzano le risorse di cui all'art.32 comma 7 del CCRL 15/10/2018;
2. I nuovi istituti economici previsti dal CCRL 15/10/2018 saranno trattati nella prima contrattazione collettiva decentrata integrativa dell'anno 2019 e sin d'ora si conviene di fissare la decorrenza degli istituti a far data dal 1° gennaio 2019;
3. Per l'anno 2018 le indennità sono applicate nei valori e modalità stabilite dal CCRL 1.8.2002 e s.m.i. nelle misure che seguono:
 - indennità di maneggio valori: 1 euro giornaliero fino a un massimo di 330,00 euro/anno;
 - indennità disagio: 330,00 euro/anno;
4. Eventuali somme non utilizzate o non pagate costituiranno economie per l'ente senza possibilità di redistribuzione tra i dipendenti.

Art. 8

Disapplicazioni

1. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 72, c.1, del d.lgs. n. 165/2001, cessano di produrre effetti e sono quindi inapplicabili le disposizioni dei contratti collettivi decentrati integrativi, aziendali o territoriali, ovvero eventuali disposizioni regolamentari, per le parti in contrasto con il presente contratto.

Art. 9

Norma finale

1. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e al CCDI per le parti non in contrasto con il presente contratto;
2. Copia del presente CCDI è distribuito a cura e spese dell'Ente ad ogni dipendente.

La seduta termina alle ore 11.00

Letto, confermato e sottoscritto.



FP CGIL



LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Roberto DEL GRANDE



LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE

Alessandro CRIZMAN



ALLEGATO A)

Dipendenti Ente per categoria al 31.12.2016	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse stabili	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse variabili	TOTALE FONDO
C = n. 1	€ 1.177,00	€ 1.000,00	
D = n. 2	€ 4.542,00	€ 2.000,00	
TOT	€ 5.719,00	€ 3.000,00	€ 8.719,00